Rette in Rsa: lo Stato detta i principi La Regione Toscana fa di testa sua

PAOLA BARONI

Una sentenza e una ordinanza del Tar che dicono che non si può fare. una legge regionale che è stata approvata poco meno di un mese fa, il 18 dicembre scorso, e che "rivede" solo in parte quello che il Tribunale amministrativo regionale dice che è illegittimo. Una associazione dei consumatori, l'Aduc, che stigmatizza in negativo quanto deciso dalla Regione Toscana («si fa rientrare dalla finestra ciò che il Tar ha già messo alla porta») e un difensore civico regionale che ammonisce i consiglieri a non procedere in questo modo (illegittimo e quindi inevitabilmente soggetto a creare contenziosi giuridici). Ma soprattutto un dettato normativo, quello a livello nazionale, che viene palesemente disapplicato. A raccontarla così sembra di trovarsi difronte a una ingarbugliata questione di legislazione sanitaria, di carattere esclusivamente tecnico. In realtà l'annosa questione del pagamento della retta nella Residenza Sanitaria Assistita (Rsa), "entra" nelle vite di decine di centinaia di famiglie la cui esistenza viene sconvolta improvvisamente dalla malattia invalidante di un proprio caro. Ma andiamo in ordine. Prima chi sono i diretti interessati: i casi in questione riguardano i soggetti più deboli, i non autosufficienti, anziani ultrasessantacinquenni e disabili. Poi quali sono le regole: prima della legge regionale, per il pagamento della retta in Rsa potevano essere presi in considerazione, in caso di insufficienza del reddito dell'assistito, anche i redditi dei parenti financo ai nipoti. Dal 2009 in Toscana solo il coniuge e i parenti in linea retta entro il primo grado (*l.r. 66/2008 art.14 comma 2 lettera c*) dovranno contribuire al pagamento della retta in Rsa definitiva. Il che significa che mentre prima per la definizione della quota dell'assistito si potevano arrivare a sommare anche dieci redditi (quelli del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli o sorelle, anche dei nipoti), da quest'anno il numero si è notevolmente ridimensionato. Solo in caso di prestazioni di tipo semiresidenziale, come i centri diurni, e per le cure domiciliari, si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale del solo assistito, determinata secondo la normativa Isee (*l.r. 66/2008 art 14 comma 2 lettera a*). Fin qui la situazione vista dal lato del cittadino-utente. Poi c'è il livello istituzionale. La sentenza del Tar è destinata ad avere ripercussioni su tutta la regione. Sono molti i Comuni della Toscana che facendo riferimento al modello fiorentino, rischiano seriamente di dover rivedere i propri conti, con un conseguente rimborso per il passato (per Firenze si parla di un risarcimento di circa 28 milioni di euro dal 2001 ad oggi) e aumento di spesa per il futuro. La Società della Salute di Firenze ha già cambiato il proprio regolamento, prendendo atto di quanto stabilito dalla legge regionale dello scorso dicembre.

PAGAMENTO QUOTE IN RSA *La Regione Toscana stabilisce le modalità per gli assistiti e i loro familiari con una legge approvata il 18 dicembre scorso*

Posizioni critiche sull'articolo 14 della legge regionale: «Si fa rientrare dalla finestra ciò che il Tar ha già messo alla porta»

La modalità di compartecipazione introdotte dalla legge regionale sembrano anch'esse prendere atto della sentenza e dell'ordinanza di sospensione contro il comune di Firenze. La legge, tuttavia, rimane in palese contrasto, lo dice lo stesso difensore civico regionale, con quanto stabilito dal d.lgs 109 del 98 come modificato dal d.lgs. 130/00 dove relativamente a soggetti ultrassessantacinquenni non autosufficienti si stabilisce di evidenziare "la situazione economica del solo assistito". Questa normativa è vigente ed esclude esplicitamente la possibilità di invocare l'art. 433 del codice civile (diritto agli alimenti) in base al quale i Comuni e le Asl chiedevano il pagamento di parte o dell'intera retta ai congiunti dell'assistito. In materia di compartecipazione, dunque, l'articolo 14 della legge regionale prevede il contrario di quanto disposto dalla legge nazionale. E in base a tale articolo, accadrà ancora, come già accaduto, che un'invalida ricoverata in una Rsa di Firenze, a fronte di un reddito di 8.756,25 euro debba pagare in un anno 14.220 euro, soltanto perché il padre percepisce anch'egli una pensione.

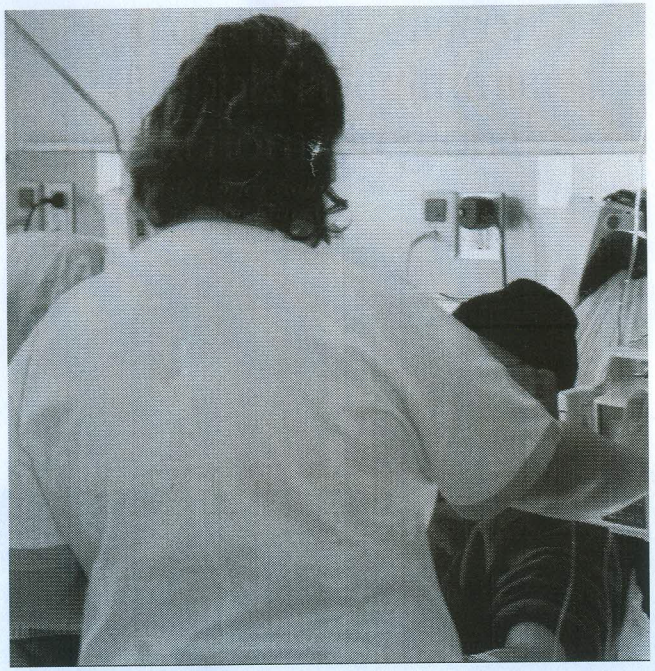

Il difensore civico: «Dubbia la legittimità della norma regionale»

Ma solo la Corte Costituzionale può intervenire Replica Roggiolani (Verdi): «Siamo in regola»

FRANCESCO PINI

La legge regionale sul fondo per la non autosufficienza potrebbe essere in contrasto con la normativa nazionale, laddove prevede che a pagare la retta per la casa di riposo contribuiscano anche il coniuge e i parenti di primo grado del ricoverato. Lo conferma il difensore civico della regione Toscana, **Giorgio Morales**. Il suo ufficio ha seguito molti casi di famiglie che lamentavano una situazione insostenibile, costrette a pagare contributi anche molto salati per il soggiorno nel loro familiare in una residenza sanitaria assistenziale, la rsa. Nel 2007 ad esempio riguardava proprio questo problema una buona parte delle 261 pratiche nel settore "sociale, lavoro e previdenza" seguite dal difensore civico. **Morales, ora che è stata approvata la nuova legge regionale, cosa succederà?**

«Prima dell'approvazione ho sempre sostenuto che coinvolgere i parenti anche lontani della persona ricoverata era illegittimo. Tuttavia i comuni accampavano motivi di bilancio. Ora la legge regionale fa chiarezza in un certo senso, ma lo fa in un modo che può comportamento, sono invenzioni. Ci sono ricorsi in atto, sentenze diverse che dicono cose diverse, ma la materia è controversa. La regione non si sognerebbe mai di fare una legge "fuorilegge"».

GIORGIO MORALES

comuni di chiedere queste somme anche ai familiari. Certo che se però dovesse intervenire un giudizio della Corte costituzionale sulla illegittimità della legge regionale le cose tornerebbero punto e a capo». Vale a dire che la richiesta ai parenti non sarebbe ammissibile. Non ha dubbi di questo genere però **Fabio Roggiolani**, consigliere regionale dei Verdi e presidente della commissione sanità. «Morales può dire quello che vuole ma la realtà è questa: con la nuova legge regionale, che riguarda in generale la non autosufficienza, facciamo uno sforzo enorme da 350 milioni di euro per risolvere tanti problemi. Se noi eliminassimo i contributi da parte di tutte le famiglie dei ricoverati in Rsa, dovremmo tornare indietro. Ovviamente dobbiamo evitare storture, evitare di colpire i nuclei in difficoltà: alcune correzioni le abbiamo fatte, altre le faremo. Ma è in discussione il come, non il sé. Chi può pagare, deve pagare, è una questione morale».

Ma la legge non è in contrasto con la normativa nazionale?

«Non è vero che la legge ci obbliga ad un altro comportamento, sono invenzioni. Ci sono ricorsi in atto, sentenze diverse che dicono cose diverse, ma la materia è controversa. La regione non si sognerebbe mai di fare una legge "fuorilegge"».

«Efficace la legge di primo grado anche se non adottata»

Nei ricorsi al Tar si chiede di far ricalcolare alle amministrazioni la quota sociale

Prima una sentenza di merito che esclude i parenti degli assistiti dal calcolo Isee; poi, a distanza di qualche giorno, il 28 novembre scorso un'ordinanza di sospensione contro il comune di Firenze in merito alla questione delle rette in Rsa. Nella prima il Tribunale amministrativo regionale (Tar) sanciva che il comune di Firenze, dal 2001 ad oggi, ha applicato un calcolo illegittimo alle rette per il ricovero degli anziani, aprendo così le porte, secondo l'Aduc, "per la condanna del Comune stesso per risarcire con circa 28 milioni di euro i propri cittadini"

Pochi giorni dopo un'altra pronuncia conforme: l'ordinanza di sospensione riguarda una signora anziana gravemente malata di Alzheimer, con la sola pensione di accompagnamento e di invalidità, circa 700 euro in tutto per la cui degenza il Comune aveva chiesto di contribuire con i propri redditi e con i redditi del figlio, per un totale di 1600 euro mensili. Secondo l'Aduc si tratta di una pronuncia innovativa. «Oltre a riconfermare quanto già sostenuto nella sentenza - dichiara l'associazione - per la prima volta il Tar Toscana, seppur indirettamente, affronta la questione della tipologia dei redditi computabili ai fini del calcolo Isee». «Il padre e la madre della signora - spiegano gli avvocati **Claudia Moretti** e **Emmanuela Bertucci** - hanno chiesto la sospensione totale del pagamento dell'intera quota e l'hanno ottenuta. In più, all'interno del procedimento, hanno chiesto anche la restituzione di quanto speso in questi anni. La causa è ancora pendente davanti al Tar. I soli provvedimenti seguiti dai due avvocati sono attualmente di sette cause pendenti mentre altrettante stanno per iniziare. In uno dei ricorsi firmati dai due avvocati si legge: "Il legislatore ha demandato ad un successivo Dpcm - mai emanato - l'ulteriore regolamentazione della materia (...) Difatti, per la gerarchia delle fonti del diritto, la mancata adozione di un provvedimento di secondo grado non può in alcun modo comportare né la sospensione dell'efficacia di una norma di primo grado, tantomeno posticiparne l'entrata in vigore a data da destinarsi". Dopo i due pronunciamenti del Tar, l'Aduc ha ricevuto circa 300 lettere da Firenze e provincia che chiedevano spiegazioni su come intraprendere l'iter del rimborso.

Pao.Bar.

DUE PRONUNCE DEL TAR *Una è molto innovativa*

LA TESTIMONIANZA DI UN FAMILIARE

«Per fortuna avevo i miei risparmi»

«Mio padre è pensionato e mia madre ha la sola pensione di accompagnamento e di invalidità. Il costo mensile della retta per la degenza in Rsa di mia madre, è di 1600 Euro al mese. Oltre a questi soldi c'è un'altra parte, di molto inferiore alla nostra, cui contribuisce il Comune. Come avrei fatto se non avessi avuto un risparmio da parte? Dovevo vendere la casa?» si interroga ancora **Paolo Taratufolo**, il figlio di una signora di 69 anni, da due anni in una Rsa di Firenze, malata di Alzheimer, dopo che a novembre il Tar ha emesso l'ordinanza di sospensione contro il comune di Firenze. «In attesa che il Tar si pronunci con una sentenza in merito - spiega Taratufolo - la retta al momento non la paghiamo. È una spada di Damocle sulla testa, però, perché prima o poi questi 1600 Euro qualcuno li dovrà pagare. Io e mio padre abbiamo fatto il ricorso anche per chiedere il rimborso (30mila euro, *ndr*) di quanto finora speso, dal momento che quanto ci viene chiesto è in contrasto con una legge nazionale». Per il figlio della signora, gli ultimi anni sono stati un'odissea fra uffici comunali e della Asl e studi legali. Oltre alle quotidiane difficoltà economiche della situazione. «Per un po' vai avanti - dice - arrivi ad un certo punto e i soldi non ci sono. Allora sorge un altro problema: se decidi di fare ricorso, vai incontro a difficoltà enormi. Per riuscire a contestare la situazione - racconta - c'è bisogno di una serie di documenti che, almeno per noi, non sono stati facili da ottenere. Innazitutto c'era un lasso di tempo entro il quale il ricorso doveva essere presentato. Siamo stati alla Asl per chiedere una revisione dei conteggi. Abbiamo dovuto prendere un appuntamento con l'assistente sociale, poi altri appuntamenti. Poi dovevamo ottenere dal Comune una richiesta scritta che confermasse che dovevamo pagare. Insomma chi come noi decide di avviare un ricorso, incontra una tale quantità di ostacoli, anche solo per avere un semplice foglio, che viene voglia di lasciar subito perdere». Taratufolo si dimostra critico anche sui criteri adottati per determinare la quota a carico dei familiari. «A livello di conteggi - sostiene - per determinare la situazione patrimoniale esiste la dichiarazione dei redditi. I sistemi adottati per conteggiare la spesa a carico della famiglia sono invece diversi. Per esempio, io ho un mutuo in essere: per lo Stato mi porto in detrazione gli interessi passivi ma per chi decide su quanto devo contribuire alla retta il fatto che abbia un mutuo non interessa. Ma soprattutto - conclude - io per la legge dal punto di vista fiscale faccio famiglia per conto mio, quindi da quel punto di vista fi non ho niente a che fare con mia madre».

La signora fino a circa due anni fa veniva portata in un centro diurno. Poi la situazione, con il tempo, è andata aggravandosi. Per un po' la famiglia è riuscita ad andare avanti da sola, intenzionata a mantenere il più a lungo possibile il familiare nell'ambiente di casa. Poi la signora è stata trasferita in maniera definitiva in Rsa. Ogni mese la famiglia si è trovata a pagare circa 1600 euro al mese. Una cifra che con il tempo è diventata insostenibile. «Il fatto è che una situazione come la nostra - sottolinea Tarafufolo - non è il problema di un singolo, ma di centinaia di persone che hanno situazioni disagiate, che si trovano a dover gestire malattie croniche che destabilizzano l'intero ambito familiare. Ma per queste persone malate gli enti pubblici non hanno soldi».

Pao.Bar.

METROPOLI DAY
Iscrizione al Tribunale di Firenze n. 5462/06 già iscritta al Tribunale di Padova n° 1613/98 Unico numero pubblicato a Padova il venerdì 19/01/1.203

DIRETTORE RESPONSABILE
Fabrizio Nucci

EDITORE
Sette Mari Scarl
cooperativa di giornalisti
Via Guido Monaco, 25- Firenze

REDAZIONE
Via Guido Monaco, 25- Firenze
Tel. 055 3686991 - Fax 055 3341113
E-mail redazione@metropoli.web.it

PROGETTO GRAFICO
C.Pancanti-G.Rosadini per Edigrafica
IMPAGINAZIONE
Edigrafica Srl - www.edigrafica.it

FOTOGRAFI
Edigrafica Srl

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ
Intermezzi Srl - 055 50382.38

Stabilimento Tipografico Pistoiese Soc. Coop. Via Pievaiola "56 F.7, 06132 San Sisto (PG)

LA LEGGE NAZIONALE (D.LGS. 130/00)

I regolamenti comunali e regionali devono attenersi all'Isee del d.lgs 109/98

Ecco l'**art.3, comma 2ter** del **d.lgs 130/2000** che modifica il **d.lgs. 109/98**. "Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonche' a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unita' sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarieta' sociale e della sanita'. Il suddetto decreto e' adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la **situazione economica del solo assistito**, anche in relazione alle modalita' di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

LA LEGGE REGIONALE (L.R. 66/2008)

La norma sulla non autosufficienza e l'art. 14 sulla compartecipazione

Ecco l'articolo 14, comma 2, lettere a,b,c, d, e:

2. *Nelle more della definizione e del finanziamento dei LIVEAS, l'atto di indirizzo di cui al comma 1 si attiene ai seguenti criteri generali:*

a) nel caso di prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario della prestazione, determinata secondo la normativa in materia di ISEE;

b) nel caso di prestazioni di tipo residenziale, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, determinata secondo il metodo ISEE, sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza;

c) nel caso di cui alla lettera b) la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale **del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado;**

d) in relazione alle diverse fasce di reddito definite e nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, si prevedono ipotesi di esenzione totale, di esenzione parziale e di non esenzione alla compartecipazione.

e) al fine di garantire la sostenibilità degli interventi, si prevede la graduale erogazione delle prestazioni economiche in relazione alle risorse progressivamente disponibili.

L'ADUC

«Chiederemo alla Corte Costituzionale di abrogare l'art. 14 della legge»

Chiederemo alla Corte Costituzionale di abrogare l'articolo 14 della legge regionale - dice **Gianfranco Mannini**, coordinatore nazionale Aduc (Associazione per i Diritti di Utenti e Consumatori) sulla questione Rsa. «Questo articolo è contrario alla Costituzione (art. 117, *ndr*) - dice Mannini - Il computo della retta per la degenza in Rsa deve essere effettuato tenendo conto del reddito del solo assistito. Il consiglio regionale è distratto o sta procedendo in consapevole malafede, avvalorando le norme del comune di Firenze?». Secondo l'Aduc i Comuni disapplicano il dettato normativo giustificandosi con la mancata adozione del decreto attuativo (d.p.c.m.) cui l'art.3, comma 2ter del d.lgs 130/2000 fa riferimento. Mannini intanto annuncia un digiuno di dialogo per richiamare l'attenzione sul rispetto della legge. Sul suo tavolo intanto è pronta anche una lettera da presentare al Presidente della Repubblica.

LA SUPREMA CORTE

I PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Sentenze e ordinanze che invitano al rispetto della legge nazionale

- Sentenza Giudice di Pace di Bologna n. 3598 del 13 aprile 20006, depositata il 12 ottobre 06;
- Sentenza n. 42 del Tar Sicilia, sezione di Catania del 6 dicembre 2006, depositata l'11 gennaio 2007;
- Ordinanza del Tar della Toscana n. 733 del 6 settembre 2007, depositata il 7 settembre 2007 (entrambe confermata dal Consiglio di Stato);
- Ordinanza del Tar delle Marche n. 521 del 18 settembre 2007;
- Sentenza del Tar della Lombardia n. 291/08 del 19 dicembre 2007, depositata il 7 febbraio 2008;
- Sentenza del Tribunale di Lucca n. 174/08 del 13 ottobre 2007, depositata il 7 febbraio 2008;
- Ordinanza del Tar della Toscana n. 43 del 4 gennaio 2008, depositata il 7 gennaio 2008;
- Ordinanza del Tar della Toscana n. 291 del 12 marzo 2008, depositata il 13 marzo del 2008;
- Sentenza del Tar della Lombardia n. 303 del 2008;
- Sentenza del Tar di Brescia n. 330 del 2.4.2008;
- Sentenza del Tar Toscana n. 2535 del novembre 2008
- Sentenza del Consiglio di Stato che annulla l'ordinanza del Tar Lazio che aveva dato ragione alla Asl di Viterbo che sosteneva l'obbligo dei familiari di partecipare alle spese di ricovero.

IL GARANTE DATI PERSONALI

«Sbagliato chiedere informazioni sulla posizione economica dei congiunti»

Sulla materia della compartecipazione dei congiunti al pagamento della retta in Rsa, in particolare riguardo a quanto stabilito dal comune di Firenze, è intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali. Con protocollo 2241 del luglio 2007 **Claudio Filippi**, direttore del Dipartimento Libertà Pubblica e Sanità dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha ordinato a numerosi Comuni, in ultimo a quello di Firenze, di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs n. 196/03). Ecco quanto scritto da Filippi: «Le informazioni che possono essere acquisite, al fine di riconoscere le prestazione sociali agevolate erogate a domicilio o in ambiente semiresidenziale e residenziali, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non quelle del nucleo familiare di appartenenza».

NO DEL GARANTE

METROPOLI DAY